

# TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## PASSI CARRABILI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 44, 50, 51 e 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;  
Viste le circolari del Ministero delle finanze n. 1 e n. 13, rispettivamente in data 15 gennaio e 25 marzo 1994;  
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;  
Visto il regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  
Visto lo statuto comunale;

### RICORDA

che entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, deve essere presentata denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti da questo comune e messi a disposizione degli utenti presso questo ufficio tributi; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste sempreché non si siano verificate variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, mediante:

- conto corrente postale su appositi bollettini a disposizione presso l'ufficio postale e l'ufficio tributi di questo comune;
- direttamente presso la tesoreria comunale;
- Versamento su C/C postale n. 14523294 intestato a Comune di Farini - Servizio Tesoreria

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il termine per il versamento della tassa, in unica soluzione, scade il 30 aprile di ciascun anno.

### RAMMENTA


che sono assoggettate alla tassa anche le occupazioni con passi carrabili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 44, commi da 3 a 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il 05/01/2012

PROT. N. 96



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

#### Art. 50 - Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatisi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. (Comma così modificato dall'art. 3-bis del D.L. 27 agosto 1994, n. 515) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a 0,52 Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,26 Euro o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad

alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. (Comma aggiunto con l'art. 10, c. 1-ter, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26) La tassa, se d'importo superiore a 258 Euro, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

Art. 53 - Sanzioni ed Interessi, (Articolo così sostituito dall'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 51 Euro.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da 51 a 258 Euro.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172.b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1, c. 480.d, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dall'art. 1, c. 176.a, 176.a, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1, comma 165.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.